

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3070

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TATÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2004

—————

Date di inizio e termine dell’anno accademico nelle università

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e tuttora vigente, statuisce: «L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo». La presente proposta è intesa a modificare la vigente formulazione con la nuova «L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo».

La proposta è motivata tanto in rapporto alla nuova organizzazione didattica di fatto già operante nelle università italiane, quanto in relazione all'esigenza di un adeguamento all'organizzazione didattica universitaria prevalente nei paesi comunitari. La proposta è stata già recepita dal Consiglio universitario nazionale che, riprendendo le precedenti motivazioni e sulla base di ulteriori osservazioni, proponeva al signor Ministro «che le date di inizio legale e di termine dell'anno accademico siano fissate al 1° ottobre e al 30 settembre di ciascun anno», ritenendo «necessaria» tale modifica (verbale adunanza CUN del 29 ottobre 1999, parere generale n. 35, trasmesso all'onorevole Ministro con nota prot. 1668 del 18 novembre 1999).

1. *Motivazioni correlate alla nuova organizzazione didattica operante in Italia.*

Quasi tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica hanno oramai adottato la suddivisione dell'anno in due semestri con esami di profitto del primo semestre nel periodo fine gennaio - inizio marzo, con la seguente esigenza d'iniziare le attività didattiche ai primi di ottobre (talvolta già a fine settembre).

Secondo le attuali cadenze, trasferimenti da altro ateneo, nomine in ruolo, affidamenti,

incarichi, supplenze e tutte le altre forme, di copertura degli insegnamenti hanno inizio col 1° novembre (a semestre già ampiamente avviato) e termine al 31 ottobre successivo; ne consegue che molti corsi sono iniziati da un docente (fino al 31 ottobre) e proseguiti da altro docente (dopo il 1° novembre); inoltre, gli enti per il diritto allo studio procedono con le assegnazioni degli alloggi a partire da novembre (con «l'inizio dell'anno accademico») e quindi i nuovi immatricolati fuori - sede vengono di fatto impediti a frequentare per tutto il mese di ottobre e parte di novembre.

Ovviamente, in funzione dei trasferimenti di sede (di docenti e studenti), è necessario che la regolamentazione sia uniforme sul territorio nazionale.

2. *Motivazioni correlate all'adeguamento all'organizzazione didattica prevalente nei paesi comunitari.*

L'anno accademico ha inizio con il 1° ottobre nella maggioranza dei paesi comunitari. Sussistono in realtà situazioni diversificate: nei paesi scandinavi l'inizio è fissato al 1° agosto e in altri paesi in settembre; tuttavia nella maggior parte dei paesi centro-europei e sud-europei cade il 1° ottobre e solo in Italia è differito al 1° novembre.

Quanto sopra costituisce di fatto una remora alla mobilità europea degli studenti universitari, principalmente nell'ambito del programma comunitario Socrates/Erasmus. Infatti, gli studenti provenienti da altri paesi della Unione europea, raggiungendo le nostre sedi all'inizio di ottobre, formalmente vengono ad essere iscritti a due anni accademici successivi; ciò determina difficoltà amministrative nei rapporti con le università e soprattutto con gli enti per il diritto allo studio,

in relazione agli alloggi, analogamente a quanto sopra segnalato per gli studenti italiani fuori - sede. Per converso, gli studenti italiani, che iniziano la loro frequenza all'e-

stero in ottobre, finiscono per ricadere (ai fini della loro iscrizione in Italia) in due diversi anni accademici e ciò ha spesso creato diversi problemi di natura amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – *I.* L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo».